



REGIONE PUGLIA



Fiera del Levante, Bari

22-23 novembre 2018

Nuovi scenari per l'edilizia pubblica: efficientamento energetico e rete BUL

23 novembre 2018

“Il Catasto energetico regionale: linee guida per l'attuazione del D.Lgs. n. 192/2005, dei D.P.R. n. 74/2013 e n. 75/2013”

Ing. Federica Carrozzo

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione Infrastrutture energetiche e digitali

EFFICIENZA ENERGETICA E QUADRO NORMATIVO

L'efficienza energetica degli edifici è uno dei temi più rilevanti e strategici in ambito europeo ed internazionale.

Quasi il **40% del consumo energetico finale** (e il 36% delle emissioni di gas serra) deriva da case, uffici, negozi e altri edifici. Il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza, non solo per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il **2020** da parte dell'UE, ma anche per il conseguimento degli obiettivi più a lungo termine della strategia climatica nell'ambito della tabella di marcia verso un'economia a bassa intensità di carbonio entro il **2050**.

La UE si è fatta promotrice di programmi, progetti e direttive, come la 2002/91/UE e la **2010/31/UE** sul rendimento energetico degli edifici, la 2006/32/UE sui servizi energetici e la 2012/27/UE sull'efficienza energetica, al fine di mettere in campo strumenti, criteri e soluzioni armonizzate e condivise sul tema specifico dell'incremento dell'efficienza energetica degli edifici, esistenti e nuovi.



ADOZIONE PARTECIPATA E CONDIVISA

Sul tema, allo scopo di una adozione partecipata e condivisa dello strumento regolatorio di competenza regionale, è stato proficuamente avviato un confronto con tutti i soggetti interessati (Province, Comuni, Associazioni di categoria, Sindacati e Ordini professionali).

Il confronto si è concretizzato in una serie di incontri al cui esito sono state formulate delle osservazioni in termini di proposte integrative ed emendative che hanno prodotto la



L.R. n. 36/2016 :

Titolo I: Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del DPR 74/2013

Titolo II: Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013

Titolo III: Istituzione del Catasto regionale degli impianti termici e degli Attestati prestazione energetica

FINALITÀ DELLA L.R. n. 36/2016

ART. 1

1. promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio;
2. istituisce il **catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE)**;
3. fissa i principi per lo svolgimento delle **attività di controllo** sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici



Titolo I

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del DPR 74/13

Autorità competenti

Province (6 Province)

Comuni che svolgono le attività alla data di entrata in vigore della legge (11 Comuni)

Sono previsti poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di inadempienza delle autorità competenti **(ART. 2)**



Titolo I

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del DPR 74/13

La Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, adotta disposizioni di dettaglio per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici

Al termine dei controlli viene redatto un rapporto tecnico **(operazioni svolte, eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni)**. **(ART. 3)**

Il segno distintivo per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica è costituito dal **“Bollino Verde”** da apporre sui rapporti di controllo con cadenza e valore stabilito dalla Giunta regionale; le entrate rivenienti da tale attività concorreranno a coprire i costi di accertamenti e ispezioni nonché per il mantenimento del Catasto energetico. **(ART. 4)**



D.G.R. n. 1399 del 2.8.2018 (Impianti Termici)



Titolo I

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del DPR 74/13

L'attività ispettiva dovrà essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell'apposito elenco regionale denominato **“Elenco regionale Ispettori degli impianti termici”** costituito da soggetti aventi i requisiti stabiliti dal DPR 74/2013, Allegato c)-Punto 7.

7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:

- a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle [lettere a\) e b\) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08](#), relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
- b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
- c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

A tali soggetti si aggiunge chi abbia maturato esperienza significativa, attestata dall'Autorità competente, nell'attuazione della previgente normativa di settore e tutti gli ispettori già operanti, da almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del DPR 74/2013 previo superamento di un corso di riqualificazione predisposto da ENEA o altro ente riconosciuto. **(ART. 6)**

Le autorità competenti ogni due anni trasmettono alla Regione una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza. **(ART. 7)**



Titolo I

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ai sensi del DPR 74/13

L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni (da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 600,00 €) spetta all'autorità competente.

Prima dell'irrogazione della sanzione l'autorità competente può procedere con una diffida (nei casi considerati meno gravi) ad effettuare gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate.



Gli introiti derivanti dall'attività sanzionatoria devono essere utilizzati per finanziare azioni coerenti con l'applicazione delle disposizioni in materia. **(ART. 8)**

Titolo II

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/13

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al DPR 75/2013 rilasciano l'**Attestato di prestazione energetica (APE)** esclusivamente tramite la procedura online.

L'Attestato è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione. **(ART. 9)**

I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati sono svolti dalle autorità competenti mediante il metodo a campione le cui modalità sono stabilite dalla Giunta regionale (ART. 10)

L'accreditamento dei soggetti certificatori si svolge esclusivamente in modalità telematica a valle della verifica della completezza e conformità della documentazione presentata. **(ART. 11)**



Titolo II


Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/13

Controlli

I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati sono svolti dalle autorità competenti mediante il metodo a campione le cui modalità sono stabilite dalla Giunta regionale [\(ART. 10\)](#)

Contributo Accreditamento e APE

Per l'accesso al sistema di accreditamento è previsto un contributo di 100,00 € da versare all'atto della domanda. Per l'inserimento degli Attestati è previsto un versamento di 10,00 € per ogni attestato. Tali risorse saranno destinate per una percentuale del 75% alla copertura dei costi di controllo a campione e alle attività di certificazione degli edifici. [\(ART. 12\)](#)



D.G.R. n. 1398 del 2.8.2018 (Attestati prestazione energetica)



Titolo II

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/13

L'APE è trasmesso al Sistema informativo regionale.


Le Autorità che ricevono l'APE eseguono i controlli periodici e applicano le eventuali sanzioni.

Gli introiti derivanti dall'attività sanzionatoria devono essere utilizzati per finanziare azioni coerenti con l'applicazione delle disposizioni in materia. **(ART. 13)**





Titolo III
Istituzione del “Catasto regionale degli Impianti termici
e degli Attestati di prestazione energetica”.



Catasto energetico regionale

Sistema unico informativo regionale

*(incarico affidato mediante Convenzione ad **ENEA**)*

Titolo III

Istituzione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”.

Obiettivi

Nell’ambito di un generale processo di dematerializzazione mira a:

- a. *assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed **omogenei** sul territorio regionale;*
- b. *realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;*
- c. *la gestione del sistema di **accreditamento** dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici;*
- d. *la gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori energetici;*
- e. *gestire, attraverso lo strumento del **Portafoglio Digitale**, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto Energetico Regionale a beneficio della Regione Puglia per l’accesso al sistema di accreditamento e per la registrazione delle singole attestazioni di prestazione energetica. **(ART. 15)***



Titolo III

Istituzione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”.

Attività di gestione del Catasto

- **supporto tecnico** verso le autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sui dati degli impianti termici;
- supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i Collegi o Ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;
- **estrazione ed elaborazione** dei dati necessari a Regione Puglia per la predisposizione della Relazione biennale relativa alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto Energetico Regionale;
- la predisposizione della manualistica relativa alle procedure telematiche per l'accesso al Catasto e destinata alle differenti categorie di utenti;
- generare il **Codice Impianto** da indicare nella relativa Targa dell'impianto di cui all'art. 17;
- gestire attraverso il sistema telematico la documentazione relativa ai **controlli periodici** e alle **ispezioni** effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale;
- (ART. 16)



Titolo III

Istituzione del “Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica”.

Impegni delle Autorità competenti

- *far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel “Catasto energetico regionale”;*
- *caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore ad un mese solare;*
- *validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza. (ART. 16)*



D.G.R. n. 1398 /2018

“Approvazione dei provvedimenti attuativi del catasto regionale degli
Attestati di Prestazione energetica”

A seguito dell'attività di confronto con gli Ordini, Collegi professionali, Associazioni di categoria e Autorità competenti sulla bozza del provvedimento attuativo previsto dalla L.R. n. 36/2016, è stata approvata la

D.G.R. n. 1398/2018 :

ALLEGATO A: Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo per la Trasmissione degli Attestati di prestazione energetica

ALLEGATO B: Piano dei controlli di conformità degli APE

ALLEGATO C: Ripartizione alle autorità competenti del 75% risorse in entrata per i costi di controllo



ALLEGATO A: “Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo per la Trasmissione degli Attestati di prestazione energetica”

Fase accreditamento :

- procedura on line per la registrazione dei soggetti certificatori, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013, nell’elenco regionale con l’assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici
- versamento 100 € per i nuovi certificatori

Rilascio degli APE:

- Trasmissione dell’APE tramite procedura on line (formato P7m+firma digitale oppure XML+firma elettronica)



D.G. R. n. 1398/2018 : disposizioni finali

- ✓ Riconoscimento del contributo di 100€ per i certificatori iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 10/2010 (riconoscimento tramite Codice Fiscale)
- ✓ L' attivazione del Catasto regionale degli Ape avverrà con apposita Determinazione Dirigenziale
- ✓ Prima della data di attivazione del Catasto APE, la trasmissione degli attestati avverrà con le modalità in essere: invio tramite pec prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it



ALLEGATO B: Piano dei controlli di conformità degli APE

ART. 10 comma 1 della L.R. n.36/2016 :

I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del d.P.R. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE).

ESTRAZIONE A CAMPIONE degli APE depositati prevede il seguente **algoritmo** :

30% : APE da Classe A4 a A1

14% : APE di Classe B

14%: APE di Classe C

10%: APE di Classe D

10%: APE di Classe E

10%: APE di Classe F

10%: APE di Classe G

+

quota 2% random di tutti gli APE trasmessi nel periodo di riferimento

+

7 ulteriori criteri (vetustà impianti, potenza impianti, salto di classe energetica, n° APE/certificatore, ecc.)



ALLEGATO B: Piano dei controlli di conformità degli APE

CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO (ACCERTAMENTI DOCUMENTALI)

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE relativamente a :

- 1. requisiti del certificatore** (a. verifica requisiti dichiarati in fase di domanda di accreditamento e loro mantenimento; b. verifica del criterio di indipendenza e imparzialità del certificatore rispetto al soggetto richiedente l'APE, ecc .)
- 2. dati tecnici contenuti nell'APE** (a. completezza di tutti i dati riportati APE; b. corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e appropriatezza del metodo di calcolo utilizzato; c. correttezza dei dati di ingresso utilizzati dal certificatore per la determinazione del valore finale dell'APE; d. attendibilità degli algoritmi di calcolo utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica; e. controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni formulate).
- 3. documentazione a corredo dell'APE**

PERSONALE DEPUTATO AL CONTROLLO 1° LIVELLO è :

Personale tecnico in capo all'Autorità competente

ESITO DEL CONTROLLO DI 1° LIVELLO si conclude :

Positivo: chiusura della procedura di accertamento

Negativo: proseguimento col Controllo di 2° livello (ISPEZIONE IN SITU)




ALLEGATO B: Piano dei controlli di conformità degli APE

CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO (ISPEZIONI)

Effettuati da personale qualificato (**ISPETTORI**) cui è riconosciuta la potestà di irrogazione della sanzione

Modalità

1. **Contatto** col certificatore /proprietario immobile tramite pec o lettera A/R
2. **Sopralluogo** nell'immobile oggetto di ispezione
3. **Compilazione** del *Verbale di Ispezione* da inviare all'Autorità competente



Autorità competente compila il *Rapporto di Ispezione* avente:

-Esito positivo : nessuna sospensione dell'APE

-Esito negativo : irrogazione sanzione e sospensione APE

ALLEGATO B: Piano dei controlli di conformità degli APE

ISPETTORI

Chi sono?

Persone Fisiche oppure Persone Giuridiche

Formazione

Frequenza del Corso per Ispettore APE con esame finale e i cui requisiti minimi (durata-contenuti minimi – esame finale) saranno definiti con successivo provvedimento attuativo

Selezione degli Ispettori

- L' Autorità competente selezione l'ispettore affidatario dell'incarico mediante la consultazione dell'Albo degli Ispettori APE presente sul Catasto regionale Ape
- L' affidamento dell'incarico avviene secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti (principi di trasparenza, concorrenzialità, rotazione)



ALLEGATO C: Ripartizione alle autorità competenti del 75% risorse in entrata per i costi di controllo (art. 12 c.3)

ART. 12 della L.R. n. 36/2016:

2. Per l'inserimento degli Attestati di prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione secondo le modalità indicate

3. Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all'articolo 2, sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite con deliberazione di Giunta regionale e ripartiti a ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse”.

75% : Autorità Competente (copertura dei costi di controllo sugli APE)

25% : Regione Puglia (copertura dei costi di gestione Catasto APE)



D.G.R. n. 1399/2018

“Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”

A seguito dell’attività di confronto con gli Ordini, Collegi professionali, Associazioni di categoria e Autorità competenti sulla bozza del provvedimento attuativo previsto dalla L.R. n. 36/2016, è stata approvata la

D.G.R. n. 1399/2018 :

ALLEGATO A: Disposizione e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici

ALLEGATO B: Tabelle (Tabella A-B-C-D)



D.G.R. n. 1399/2018

ALLEGATO A: Disposizione e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

Soggetti Responsabili

Responsabile dell'impianto termico: *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; *l'amministratore*, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

Terzo Responsabile: *l'impresa che*, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è *delegata* dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

Conduttore: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;

Manutentore: tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni con attrezzatura idonea, certificata e tarata, così come previsto dalla normativa (compila il Libretto Impianto, redige il RCEE)



D.G.R. n. 1399/2018

ALLEGATO A: Disposizione e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

Controllo e Manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle **istruzioni tecniche** per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'**impresa installatrice** dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle **istruzioni tecniche fornite dal fabbricante**.

Qualora non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, le operazioni devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle **normative UNI e CEI** e dalla buona regola tecnica.

In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è obbligatoria la compilazione del nuovo **libretto di impianto termico** conforme ai **modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014**.



D.G.R. n. 1399/2018

ALLEGATO A: Disposizione e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

Tabella A : Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE)

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (KW)	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni)	Tipo di rapporto controllo efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10≤P≤100	2	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		P > 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10≤P≤100 ≤15 anni	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		10≤P≤100 >15 anni	2	
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	P > 100	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12≤P≤100	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M.10/2/2014
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P _{el} < 50	come stabilito da Autorità competente	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014
	Unità cogenerative	P _{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014



ALLEGATO A: Disposizione e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici

Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE)

- ✓ Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici con la procedura indicata al paragrafo 9 "Catasto degli impianti termici", entro e non oltre il termine di **45 gg** dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.
- ✓ Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere **firmato digitalmente** dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto. Se l'incaricato non possiede una propria firma digitale, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere firmato dall'impresa da cui dipende l'operatore medesimo purchè resti evidenza di chi ha effettuato l'operazione di controllo e manutenzione dell'impianto.
- ✓ La trasmissione dei rapporti di efficienza energetica può, in ogni caso, avvenire anche per il tramite delle **Associazioni di Categoria** dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Il rapporto tra il richiedente il servizio e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti.



Tabella B- Bollino Verde

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	come stabilito da Autorità competente
	$35 \leq P < 100$	come stabilito da Autorità competente
	$100 \leq P < 350$	come stabilito da Autorità competente
	$P \geq 350$	come stabilito da Autorità competente
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} \leq 50$	come stabilito da Autorità competente
	$50 \leq P_{el} < 1000$	come stabilito da Autorità competente
	$P_{el} \geq 1000$	come stabilito da Autorità competente

In **fase transitoria**, il contributo del bollino verde sarà quello statuito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.



D.G.R. n. 1399/2018 : ALLEGATO B: Tabella B

Tabella B- Bollino Verde

- ✓ Il pagamento del bollino avviene attraverso lo strumento del portafoglio digitale
- ✓ L'acquisizione dei bollini può altresì essere effettuata da parte delle Associazioni di Categoria dei manutentori
- ✓ Qualora l'acquisizione avvenga da parte di una Associazione, quest'ultima provvederà a caricare il titolo direttamente nel portafoglio elettronico del manutentore nel cui interesse il titolo è stato acquistato.
- ✓ Il contributo del Bollino Verde andrà nelle casse di ciascuna Autorità competente per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici
- ✓ *“A partire dal **1° gennaio 2019** l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale” (L.R. n. 6/2018 – modifica art. 4 comma 1)*



Tabella C- Cadenza ispezioni (art. 9 c. 9 DPR 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$20 \leq P < 100$	Ispezioni ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 2 anni
	Tutti (Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	$12 \leq P < 100$
$P \geq 100$			Ispezioni ogni 4 anni
Cogenerazione e teleriscaldamento		$P \geq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica



Tabella D - Tariffe con ispezioni con addebito

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150
	$35 \leq P < 100$	250
	$100 \leq P < 350$	350
	$P \geq 350$	400
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} \leq 50$	350
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400
	$P_{el} \geq 1000$	600



Tabella D - Casi per le Ispezioni con addebito

- ✓ L'impianto è assoggettato a visita ispettiva qualora **l'invio telematico del rapporto di controllo di efficienza energetica sia stato omesso, risultati tardivo o se ne evinca il mancato rispetto delle corrette cadenze manutentive**. L'addebito dei costi di ispezione sarà a carico del responsabile dell'impianto qualora esso stesso sia responsabile del verificarsi delle condizioni oggetto di visita ispettiva, **diversamente il responsabile di impianto potrà rivalersi sul manutentore**
- ✓ Nel caso in cui venga riscontrata dal manutentore una **anomalia** tale da rendere l'impianto **non sicuro** all'utilizzo
- ✓ Nel caso di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e di **mancato invio della dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico** non venga inviata nel termine stabilito (30 giorni dall'ispezione), il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito
- ✓ Nel caso in cui il singolo condominio faccia **espressa richiesta di ispezione**: in tal caso, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo



D.G.R. n. 1399/2018 : Elenco regionale degli Ispettori degli Impianti Termici

Requisiti

- ✓ soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal **D.P.R. 74/2013, allegato c), punto 7**, che hanno positivamente superato un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione;
- ✓ soggetti che hanno maturato **esperienza significativa**, attestata da parte dell'autorità competente o organismo da essa delegato

Sono considerati **esperti**, ai sensi della lettera b), e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti, da **almeno un biennio**, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 74/2013 purché superino con profitto uno specifico **corso di riqualificazione teorico/pratico** predisposto da ENEA o altro ente riconosciuto dalla Regione Puglia della durata minima di **64 ore**.

Le attività formative possono essere svolte da **ENEA** ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.P.R. 74/2013 o da **organismi formativi accreditati** in conformità alla vigente disciplina regionale in materia, purché vantino una comprovata esperienza nel settore della formazione impiantistica termoidraulica.

L'**elenco** dei soggetti qualificati all'esercizio delle attività di ispezione è di **pubblica consultazione** e contiene, oltre all'anagrafica aziendale o professionale, l'indicazione dei requisiti di ammissione, del corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati.



D.G.R. n. 1399/2018 : COMITATO TECNICO PERMANENTE REGIONALE

(Art. 13)

1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia è costituito, presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico permanente regionale composto dal:

- a) **Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;**
- b) **due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;**
- c) **due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;**
- d) **un rappresentante per ciascuna Autorità competente;**
- e) **due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali**

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è indicato anche un supplente.

3. Il Comitato si occuperà di **esaminare ed approfondire le problematiche** che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.



D.G.R. n. 1399/2018

ENTRATA IN VIGORE

- ✓ L'entrata in vigore delle presenti disposizioni di dettaglio sarà stabilita con **determinazione del dirigente** della competente struttura regionale

- ✓ Nelle more della totale entrata a regime del sistema del catasto informatizzato degli impianti termici le autorità competenti continuano ad espletare le proprie attività uniformandosi alle **previsioni della L.R. 36/2016**



Grazie per l'attenzione

Ing. Federica Carrozzo

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione Infrastrutture energetiche e digitali

Corso Sonnino, 177

70122 Bari

email: f.carrozzo@regione.puglia.it

website: www.regione.puglia.it